Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 46 **del** 25.06.2019

Oggetto: Approvazione modifiche, ai sensi dell'art.7, comma 4 e con le modalità di cui all'art.43 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del F. Magra, alla Tav.2 – sezione 248120 *"Carta del reticolo idrografico ai fini dell'applicazione delle NdA"*, di cui all'art.4, comma 1, lettera c) delle NdA stesse, a seguito dell'acquisizione di nuove conoscenze derivanti da segnalazione pervenuta. Località Armezzone nel Comune di Ameglia (SP)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (…)*";

- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province*

autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità";

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità;

- al comma 10 prevede che "*Le Autorità di bacino provvedono (…) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (…) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (…)*";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, i bacini regionali della Liguria e della Toscana nonché il bacino interregionale del fiume Magra;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante "*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione*";

VISTO il d.p.c.m. 27 ottobre 2016 recante "*Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017;

DATO ATTO CHE, sul territorio del bacino interregionale del fiume Magra risulta approvato e tuttora vigente ai sensi del disposto dell'art. 170, c.11 del d.lgs. 152/2006, il Piano di bacino del fiume Magra, stralcio "Assetto idrogeologico" (PAI), adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 180/2006 ed approvato con DCRT n. 69/2006 e DCRL n. 24/2006;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui "*il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.*

183. (...) Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017, data dalla quale sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 183/89, tra le quali l'Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra ed i relativi organi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 56 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale "*il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante*", "*provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità*", nonché "*assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo*" e "*sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali*";

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Magra, è stata sottoscritta in data 30/11/2017 un'intesa, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'art. 12 del D.M. 294/2016, tra l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, la Regione Liguria e la Regione Toscana, finalizzata a garantire la continuità delle funzioni tecniche ed amministrative inerenti la pianificazione di bacino

sia in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico che in materia di tutela delle acque, nel periodo transitorio conseguente alla soppressione della suddetta Autorità interregionale per una durata di 180 giorni dalla sua sottoscrizione o fino all'entrata in vigore del d.p.c.m. di cui all'art. 63, c.4, del d.lgs. 152/2006, qualora antecedente;

- la continuità delle funzioni è stata assicurata attraverso l'avvalimento da parte dell'Autorità di bacino distrettuale della struttura della soppressa Autorità di bacino interregionale ed il successivo conferimento della delega di firma al Dirigente del Settore "Assetto del Territorio" della Regione Liguria, ing. Roberto Boni, già Segretario Generale dell'Autorità di bacino interregionale, per le fattispecie individuate nell'intesa e oggetto di avvalimento;
- tale intesa è decaduta il 26/05/2018, e non è stata rinnovata in vista della imminente pubblicazione del d.p.c.m. ex art. 63, c.4 del d.lgs. 152/2006, poi avvenuta sulla G.U.R.I. Del 13/06/2018;
- con l'entrata in vigore del suddetto d.p.c.m., essendo giunta a conclusione la riforma distrettuale, è in ogni caso terminato il regime transitorio disciplinato dall'art. 12 comma 6 e 7 del D.M. 294/2016;

VISTO il nuovo Accordo tra l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e la Regione Liguria, approvato con decreto del Segretario Generale n. 15 del 26/02/2019 e sottoscritto in data 27/02/2019 ai sensi dell'art. 15 c. 1 legge 241/1990, che regola lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio del bacino del fiume Magra, tra le quali, con riferimento al caso specifico, la gestione ed applicazione del PAI;

RICHIAMATI gli art. 2 e 3 del suddetto Accordo, che individuano rispettivamente le attività oggetto dell'Accordo e le modalità di collaborazione ed avvalimento funzionali all'emanazione degli atti aventi rilevanza giuridica esterna e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lett. b) "*Varianti c.d. non sostanziali*";

PRESO ATTO altresì, per quanto stabilito all'art. 3 comma 2 del suddetto Accordo, che il coordinamento istruttorio per le pratiche relative al bacino del F. Magra è attribuito al dirigente del settore Assetto del Territorio della Regione Liguria;

VISTI gli artt. 7 e 43 delle Norme di Attuazione del PAI che disciplinano rispettivamente le modalità di aggiornamento della cartografia del reticolo idrografico e le procedure di adeguamento del PAI stesso;

VISTA la nota assunta a ns. prot. n. 0001669 del 28/02/2019 con la quale la Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo La Spezia ha trasmesso l'istanza di aggiornamento della cartografia in oggetto;

VISTA, altresì, la relazione istruttoria predisposta dal personale in servizio presso la struttura operativa territoriale di Sarzana (SP);

CONSIDERATO che dalla suddetta relazione istruttoria risulta che:

- la documentazione prodotta dalla Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo La Spezia è conforme a quanto richiesto dall'art. 7, comma 4 delle NdA del PAI e che pertanto si può procedere alla modifica della cartografia del PAI oggetto del presente atto;
- la variazione cartografica può essere adottata con la procedura di cui all'art.43, comma 3, lettera a), punto 1 delle NdA tramite atto del Segretario Generale;

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle risultanze di tale Relazione Istruttoria, è possibile procedere alla modifica della Tav.2 – sezione 248120 "*Carta del reticolo idrografico ai fini dell'applicazione delle NdA*" di cui all'art.4, comma 1, lettera c) delle NdA del PAI:

RITENUTO quindi di procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, lettera a), punto 1 delle NdA del PAI, delle modifiche delle cartografie sopra citate;

CONSIDERATO infine che la corretta rappresentazione del reticolo idrografico è vincolata alle specifiche già utilizzate per la produzione e la pubblicazione delle cartografie dell'Autorità di bacino del fiume del fiume Magra nelle more dell'integrazione delle stesse a livello distrettuale;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Articolo 1 – Ai sensi dell'art. 7, comma 4 e con le modalità di cui all'art. 43, comma 3, lettera a), punto 1 delle NdA del PAI, per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la modifica del tracciato del corso d'acqua denominato Rio di Ameglia, così come rappresentata negli stralci cartografici allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, recanti lo stato attuale e lo stato modificato.

Articolo 2 – Copia del presente provvedimento è trasmessa alla Regione Liguria, alla Provincia della Spezia e ai Comuni di Ameglia e Sarzana.

Articolo 3 – Le modifiche di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di trasmissione dello stesso agli Enti sopra elencati.

Articolo 4 – Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.adbmagra.it e sul sito web del distretto dell'Appennino Settentrionale.

AUTORITA' DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi

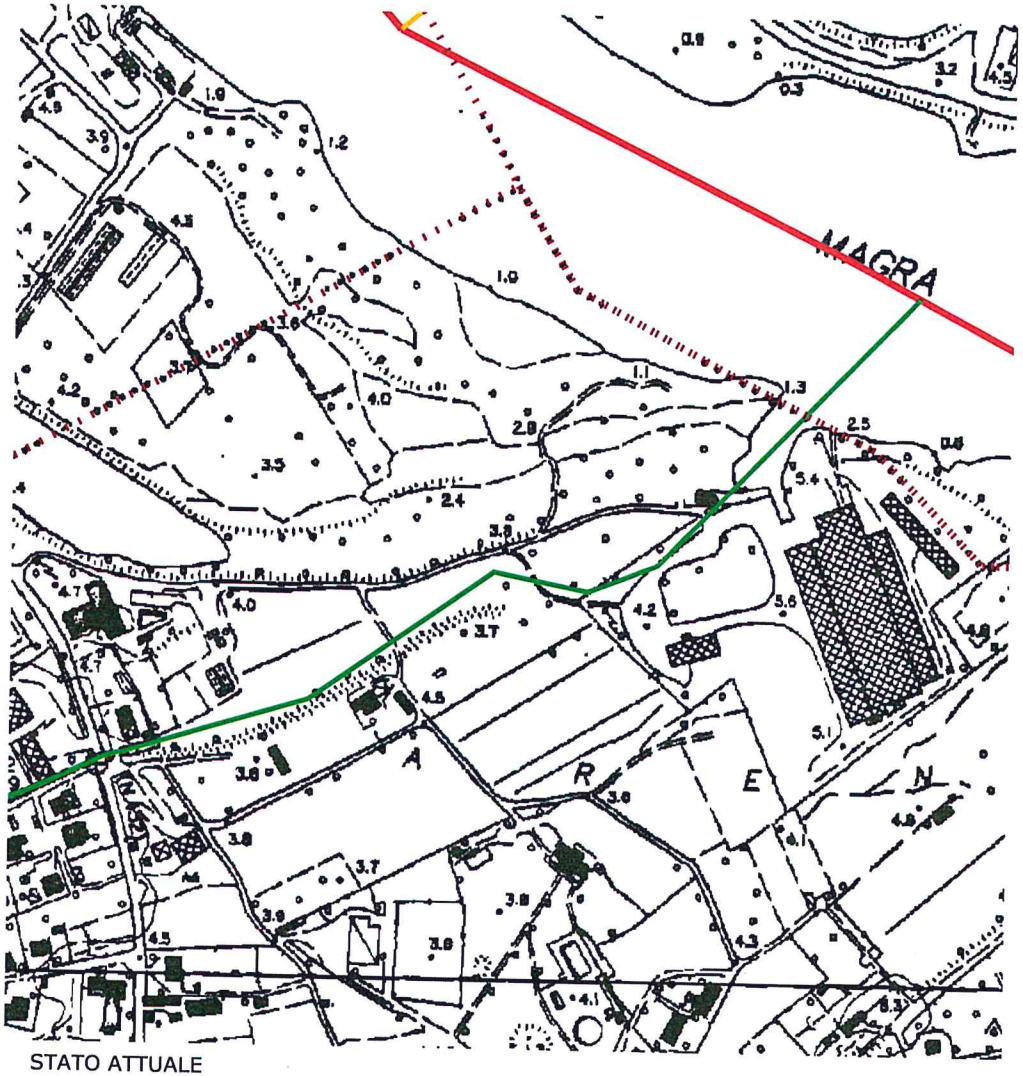

STATO ATTUALE

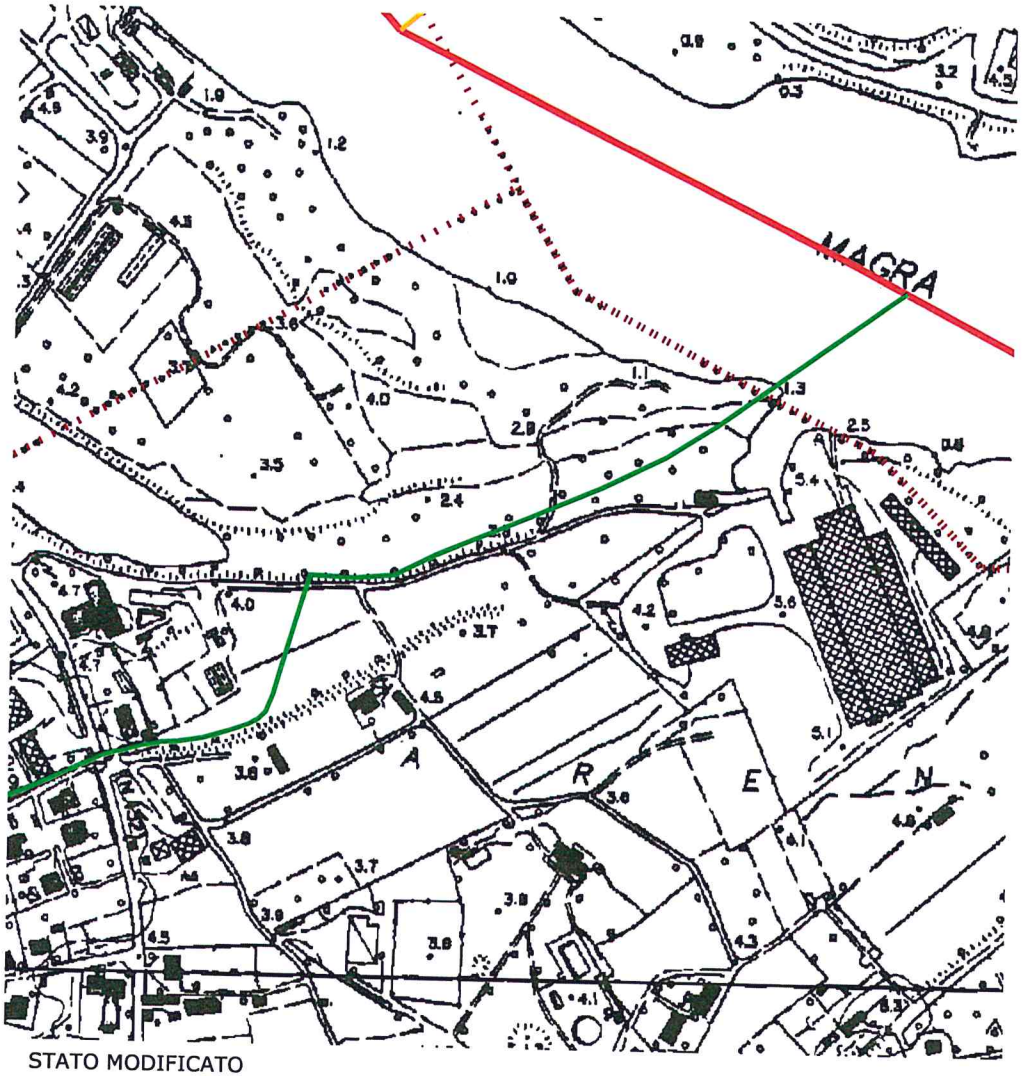

STATO MODIFICATO

Tav. 2 - sezione 248120 "Carta del reticolo idrografico ai fini dell'applicazione delle NdA"

Legenda

Reticolo Principale — tratti studiati

Reticolo Principale — tratti non studiati

Reticolo Secondario — tratti studiati

Reticolo Secondario — tratti non studiati

Reticolo Minuto — tratti studiati

Reticolo Minuto — tratti non studiati

Reticolo Minuto non significativo

Limite di bacino

Limiti comunali

100 0 100 metri